A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04-Decreto Dirigenziale n.228 del 27.08.2010 - d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione. Ditta: "penna" di Giuseppa Montanera. Attività: lavorazione pelli. Sede legale e produttiva: Montoro Superiore, via Casale Di Sopra, n. 166.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- α) che il d. Igs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- β) che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- χ) che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- δ) che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- ε) che con atto acquisito al prot. n. 0861796 in data 8 ottobre 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di lavorazione pelli, sito in Montoro Superiore, via Casale Di Sopra, n. 166;
- φ) che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma del dott. Giuseppe Del Regno, iscritto nell'Albo dei Biologi al n. 36369 con descrizione di:
- I. ciclo produttivo;
- II. tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- che, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001,
 n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto:
 - I. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "m";
 - II. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 della normativa predetta;
 - 1. che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - che con nota prot. n. 0900815 del 20 ottobre 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 19 novembre, la quale (valutato anche il certificato d'agibilità, presentato dal delegato del Comune ed acquisito al prot. n. 1002630 in pari data) ha ritenuto indispensabile acquisire documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. 1013200 del 23 novembre 2009 ed acquisita al prot. n. 0010325 del 7 gennaio 2010;
 - 3. che nella seduta del giorno 11 febbraio, appositamente riconvocata, la Conferenza dei Servizi, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità, ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato, subordinando il rilascio del provvedimento autorizzativo "...alla presentazione di una planimetria del complesso produttivo...", preliminarmente validata dall'a.s.l.;

- 4. che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- 5. che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- 6. che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0136186 del 16 febbraio 2010:
- 7. che solo in data 8 giugno 2010 è stata acquisita al prot. n. 0495428 copia del versamento, eseguito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 356,35 (euro trecentocinquantasei/35);
- 8. che è altresì pervenuta la documentazione (registrata al prot. n. 0669718 del 6 agosto 2010) cui era subordinato il rilascio del presente provvedimento;

RITENUTO:

potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di lavorazione pelli, sito in Montoro Superiore, via Casale Di Sopra, n. 166;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
- la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento; decreta

- 1. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "penna" di Giuseppa Montanera, l'autorizzazione quindicennale per l'impianto di lavorazione pelli, sito in Montoro Superiore, via Casale Di Sopra, n. 166;
- di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori		E1
Altezza dal suolo		6,00
Altezza dal colmo		1,00
Diametro		Ø 0,25
Sezione	m2	0,049
Velocità	m/s	14,10
Portata	Nm3/	2.500,00

		h		
Direzione del flusso		Verticale		
Impian-	an-Alimentazione		Metano	
to ter- mico	Potenzia- lità	mw	< 3,00	
Durata emissioni h/d		h/d	3,00	
Frequer	nza	n/d	Discontinua	
Provenienza		Produzione aria calda, inchiodatura		
Tipo d'abbattimento		Filtro Stop"	"Paint	
Inquinanti		Conc ne (mg/Nm 3)	FI. mas- sa (Kg/h)	
Polveri totali		15,00	0,037	

- 4. di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- α) rispettare i valori limite (tali, per l'impianto termico, saranno quelli risultanti dagli elaborati analitici, in sede di messa a regime dell'impianto), riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- β) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- χ) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- δ) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;
- ε) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
- φ) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- γ) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
- η) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- t) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

- φ) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
 - 5. di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
 - 6. di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore:
 - 7. di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;
 - 8. di precisare che:
- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
 - 9. di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - 10. di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
 - 11. di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - 12. di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 13. di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma:
 - 14. di notificarlo alla ditta "penna" di Giuseppa Montanera, sede di Montoro Superiore, via Casale Di Sopra, n. 166;
 - 15. d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Superiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/2), all'a.r.p.a.c.—Dipartimento provinciale di Avellino;
 - 16. d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa,

Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore (Dott. Guido Vegliante)